

ACCORDO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TURISMO SOSTENIBILE NELLA NUOVA NORMALITÀ”

I sottoscritti

IED Istituto Europeo di Design S.p.a., (di seguito anche “IED”), con sede legale in Milano, Via Bezzacca n. 5, C.F. e P.IVA 06525850969, in persona del Direttore IED Italia e Procuratore Emanuele Soldini

e

DMO Piemonte Marketing s.c.r.l (di seguito VisitPiemonte), in personale della **rappresentante legale di Mariagrazia Pellerino**, con sede legale /operativa in Via Bertola 34 -10122 Torino;

Premesso che

- In data 04/04/2021 IED ha siglato un accordo quadro per lo svolgimento di attività di ricerca e attività di sviluppo e formazione in collaborazione “VisitPiemonte”;
- L'accordo quadro prevede lo sviluppo di una collaborazione volta all'elaborazione, attraverso il coinvolgimento di professionisti della comunicazione di domani, di progetti creativi inerenti a un nuovo modo di intendere il turismo, dando loro al tempo stesso l'opportunità di svolgere un'azione proattiva, costruttiva e concreta a sostegno della comunità;
- Secondo quanto previsto nell'art. 3 dell'accordo quadro citato, le parti possono stipulare accordi attuativi per singole e specifiche iniziative e/o progetti concordemente individuati;
- Nell'ambito della collaborazione di cui all'Accordo quadro, le parti intendono sviluppare, ognuno per quanto di propria competenza, un progetto di tesi con finalità didattiche e formative, aperto agli studenti della Scuola di Comunicazione di IED Torino per l'anno accademico 2020/21, avente come obiettivo lo studio, l'elaborazione e la realizzazione di una campagna di comunicazione integrata a sostegno del turismo dei borghi e del turismo di prossimità, per promuovere un nuovo modo di intendere il turismo, più sostenibile e compatibile con quelle esigenze di “nuova normalità” imposte dall'emergenza Covid-19 (di seguito “il Progetto”);
- Il Progetto comporterà la collaborazione sulle tesi e ciascuna Tesi costituirà “un Elaborato”.
- Con la presente scrittura (di seguito “l'Accordo”) le Parti intendono disciplinare le modalità di sviluppo del Progetto e ripartire i rispettivi compiti.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - Finalità dell'accordo

Finalità dell'Accordo è lo sviluppo, in collaborazione tra le parti, del Progetto di Tesi avente il seguente titolo: “Turismo sostenibile nella nuova normalità” e finalizzato allo studio, l'elaborazione e la realizzazione di una campagna di comunicazione integrata a sostegno del turismo dei borghi e del turismo di prossimità, per promuovere un nuovo modo di intendere il turismo, più sostenibile e compatibile con quelle esigenze di “nuova normalità” imposte dall'emergenza Covid-19.

ART. 2 - Modalità di esecuzione del Progetto e impegni delle parti

L'ideazione e lo sviluppo del Progetto saranno affidati alla Scuola di Comunicazione di IED Torino e si articoleranno nelle fasi qui di seguito esposte, le cui date potranno subire variazioni nel corso del Progetto stesso:

Presentazione del brief di progetto - gennaio 2021

FASE 1 – da gennaio a fine Febbraio 2021:

- analisi e ricerca con valutazione dei punti di forza e di debolezza e individuazione e definizione del programma e del timing di lavoro che si intende seguire;
- individuazione del concept del progetto di gruppo valutando le prospettive di sviluppo, l'attinenza al brief iniziale, i contributi innovativi ed eventualmente sperimentali della proposta, nonché la fattibilità dello stesso in relazione ai fattori tecnici, di produzione, economici, sociali ecc.
- Al termine di questa fase, ciascun gruppo di Lavoro presenterà il concept di progetto che svilupperà nella fase successiva e un documento di sintesi del percorso svolto e dei risultati raggiunti.
- VisitPiemonte valuterà i contenuti e la coerenza con il brief di lavoro.

FASE 2 – da marzo a fine maggio 2021:

- Sviluppo del concept di progetto presentato al termine della fase 1;
- Sviluppo degli output finali di progetto (prototipi, tavole, presentazioni, documenti multimediali etc...);
- Redazione del processo di sviluppo del Progetto con descrizione dell'attinenza al brief, i criteri innovativi, la coerenza e la fattibilità del Progetto.

FASE 3 - giugno 2021

- Finalizzazione della presentazione del Progetto in riferimento agli output finali di tesi.
- Al termine di questa fase verranno presentati e discussi, davanti ad una Commissione e a VisitPiemonte, n. 5 Elaborati finali, ciascuno consistente in una presentazione digitale contenente la progettazione e la pianificazione di una campagna integrata.

Il progetto di campagna integrata dovrà prevedere per ciascun gruppo i seguenti output esecutivi:

- 1 video di "Case history" (max 4 minuti) che racconti la nascita del concept e lo sviluppo del progetto di tesi.
- 1 visual/copy di campagna declinato sui diversi supporti (ATL: stampa, radio, etc / può anche essere una multi-soggetto)
- 1 elaborato digitale (con prototipo di interfaccia: App mobile, App desktop, website, tool, etc)
- 1 proposta di evento speciale
- 1 operazione outdoor unconventional (ambient, guerilla, pos, etc)
- 1 video spot / content esplicativo per i canali social dell'azienda (dalla regia alla fase esecutiva)

Il tutto raccolto in un Book che racconti l'intero percorso elaborato dai due indirizzi di specializzazione.

- Il Progetto coinvolgerà n. 22 studenti del Corso di design della Comunicazione di IED Torino e saranno individuati e scelti da IED, sotto la propria esclusiva responsabilità ed in totale autonomia.
- Per l'esecuzione del Contratto IED potrà avvalersi della collaborazione di professionisti e/o consulenti esterni, la scelta e il compenso dei quali sarà, salvo diverso accordo scritto fra le Parti, ad esclusivo carico di IED medesimo.
- IED indicherà ai propri studenti il contenuto, i formati, i materiali, le modalità di sviluppo e di presentazione degli Elaborati che saranno realizzati nel corso del Progetto.
- Le Parti, ognuna per quanto di propria pertinenza, dichiarano di disporre delle competenze, delle capacità finanziarie, organizzative e tecniche, nonché del personale qualificato atte a garantire la realizzazione del Progetto e si impegnano comunicare tempestivamente l'una all'altra ogni fatto e/o circostanza che possa pregiudicare il buon esito del Progetto o ritardarne l'esecuzione.
- Le Parti si danno atto che le obbligazioni reciprocamente assunte sono limitate esclusivamente a quanto indicato nel presente Accordo, ovvero alla ideazione e allo sviluppo del Progetto, restando esclusa ogni

ulteriore obbligazione, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la produzione, la commercializzazione e/o la distribuzione degli Elaborati. Pertanto, eventuali ulteriori attività, o più in generale prestazioni, anche di natura accessoria, dovranno essere oggetto di apposita pattuizione tra le Parti da effettuarsi per iscritto.

- In particolare IED si impegna a:
 - Far sottoscrivere agli Studenti le Condizioni di Partecipazione al Progetto;
 - Formare e organizzare un team di lavoro;
 - Seguire gli Studenti nella realizzazione del Progetto tramite uno o più docenti che saranno designati ad esclusiva discrezione di IED e da quest'ultima retribuiti;
 - Promuovere e comunicare, congiuntamente con VisitPiemonte, il Progetto e la collaborazione attraverso i propri canali.
- VisitPiemonte si impegna a:
 - Fornire a IED il materiale e le informazioni necessarie per lo sviluppo del Progetto;
 - Intervenire agli incontri pianificati dalle Parti;
 - Promuovere e comunicare, congiuntamente con IED, il Progetto e la collaborazione attraverso i propri canali, citando sempre IED quale organizzatore e ideatore del Progetto, nonché tutte le parti coinvolte secondo il ruolo designato da IED.
- Le Parti si danno atto che nel corso dell'esecuzione del Progetto IED, seppur nel rispetto di quanto sopra esposto, avrà piena libertà di gestione del Progetto secondo le modalità che riterrà più idonee per un proficuo sviluppo dello stesso. In particolare VisitPiemonte, tenuto conto che l'oggetto dell'Accordo è lo sviluppo di un progetto di Tesi, presta sin da ora il proprio consenso a che gli Studenti possano sviluppare in piena libertà il brief di progetto.

ART. 3 - Responsabili dell'Accordo e comunicazioni

- IED indica quale referente del presente Accordo e quale Responsabile del Progetto Alessandra Musso, che potrà avvalersi della competenza di altri collaboratori strutturati all'interno della Scuola.
- VisitPiemonte indica quale referente del presente Accordo il Direttore Generale Luisa Piazza.
- Ogni comunicazione, per essere valida ed efficace, dovrà essere comunicata via e-mail ai seguenti indirizzi:
 - Verso IED:
 - Alessandra Musso - a.musso@ied.it
 - Barbara Albertino - b.albertino@ied.it
 - Verso VisitPiemonte:
 - Silvia Molinaro - silvia.molinaro@visitpiemonte-dmo.org – Responsabile Area Progettazione
 - Cristina Pellerino - cristina.pellerino@visitpiemonte-dmo.org - Responsabile Comunicazione, Eventi e Logistica.

ART. 4 - Durata ed eventi di Forza maggiore

- Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e e avrà durata sino al 30 giugno 2021, ovvero sino alla conclusione del Progetto, per tale intendendosi la data di consegna dei risultati di progetto ("gli Elaborati") come descritti all'art. 2.1.
- Le Parti convengono sin da ora che qualora si verificasse un Evento di forza maggiore (per tale intendendosi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate) epidemie, emergenze sanitarie e relative misure di contenimento, note o non note alla data di sottoscrizione del presente Contratto), la Parte che ne subirà le conseguenze informerà l'altra Parte del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla possibilità di dar corso alle pattuizioni

contrattuali. In tal caso, le Parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale evento ovvero concorderanno amichevolmente nuove modalità e/o tempistiche per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore o i suoi effetti permarranno, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni, la cui esecuzione risulti impedita dall'Evento di forza maggiore, fermo restando, in ogni caso, che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno di tale evento, se ancora di interesse per entrambe le parti.

Articolo 5 – Corrispettivo

VisitPiemonte non sarà tenuta a versare alcun corrispettivo a IED per la gestione e l'organizzazione del Progetto, che è da intendersi integralmente gratuito.

Articolo 6 – Diritti di proprietà

- IED dichiara che, in forza di una convenzione sottoscritta dagli Studenti all'atto dell'iscrizione ai corsi, è proprietario degli Elaborati sviluppati durante i programmi di collaborazione con enti o aziende.
- Con la firma del presente Accordo IED cede a VisitPiemonte, che accetta, la piena proprietà degli Elaborati realizzati nel corso del Progetto. Si intendono fatti salvi, ai sensi delle leggi vigenti, i diritti morali di autore/inventore degli Studenti autori.
- I diritti che verranno acquisiti da VisitPiemonte relativamente agli Elaborati di progetto comprenderanno tutti i diritti di utilizzazione e di godimento a livello mondiale, da considerarsi illimitati in termini di tempo, di contenuto, di mezzo e di luogo, compreso il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo di tutti i diritti, nonché quello di sottoscrivere accordi ad essi pertinenti.
- VisitPiemonte, a sua esclusiva discrezione, potrà richiedere la protezione dei diritti acquisiti relativamente agli Elaborati di progetto, ai sensi delle vigenti leggi in materia di diritto d'Autore e/o in materia di Proprietà Industriale, a proprie spese e a nome proprio e ciò senza aver nulla a che pretendere da IED per alcun titolo, ragione e/o causa.
- Essendo entrambe le Parti interessate alla promozione e divulgazione del Progetto, VisitPiemonte presta sin da ora il proprio consenso, affinché IED possa esporre e/o condividere, per fini prettamente divulgativi e promozionali, tutti gli Elaborati realizzati dagli Studenti partecipanti al Progetto, ancorché acquisiti da VisitPiemonte ai sensi dell'art. 6.2., in qualunque forma o modo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in forma cartacea, fisica, mediante web) e ciò anche durante gli eventi aperti ai media e al pubblico organizzati da IED.
- Le Parti si impegnano reciprocamente a citare sempre la presente collaborazione, nonché gli Studenti autori degli Elaborati di progetto, anche laddove VisitPiemonte dovesse lanciare sul mercato un prodotto realizzato in ragione e causa dello svolgimento del Progetto.

Articolo 7 - Limiti di responsabilità

- Le Parti concordano espressamente che:
 - in nessun caso, IED potrà essere ritenuto responsabile della diffusione/pubblicazione/utilizzazione di Elaborati che violino diritti d'autore, marchi, segni distintivi, brevetti, diritti di immagine, segreti industriali o altri diritti di terzi.
 - IED non assume alcun obbligo di controllo o verifica al riguardo e, pertanto, la responsabilità in ordine agli Elaborati e ai relativi contenuti sarà esclusivamente del Partecipante autore degli stessi.

- l'Accordo non costituisce alcun vincolo societario, associativo, partecipativo o simile fra le Parti, ulteriore e diverso dal rapporto di collaborazione oggetto dell'Accordo medesimo.
- VisitPiemonte riconosce e prende atto che il Progetto non garantisce l'assolvimento di alcuno specifico obiettivo, risultato e/o scopo se non quelli espressamente previsti dal presente Accordo.

Articolo 8 - Pubblicità e uso dei segni distintivi

- Ciascuna delle Parti potrà utilizzare la denominazione, i marchi e i segni distintivi dell'altra solo ed esclusivamente per l'esecuzione dell'Accordo e, in particolare, in ogni comunicazione promozionale relativa al Progetto.
- Ciascuna delle Parti potrà menzionare l'avvenuto svolgimento del Progetto, solo a fini promozionali e attraverso i propri consueti canali di comunicazione, anche successivamente alla cessazione dell'Accordo, e ciò anche mediante, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di immagini, disegni, modelli, materiali di ricerca, grafica, ivi inclusa la possibilità per ciascuna delle Parti di poter citare la denominazione e/o il logo e/o il marchio dell'altra parte sui propri canali di comunicazione sia informatici che non, in conseguenza dell'avvenuta collaborazione.
- Salvo quanto previsto ai punti precedenti, nessuna delle Parti potrà utilizzare la denominazione sociale, il marchio e i segni distintivi dell'altra Parte senza preventiva autorizzazione scritta, per fini e/o scopi diversi da quelli previsti nel presente Accordo.

Articolo 9 - Oneri connessi all'attuazione dell'Accordo

Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dalle attività per le sue proprie competenze.

Articolo 10 – Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente contratto, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

Il personale impiegato da ciascuna Parte nelle attività di esecuzione del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le parti e per esse i responsabili scientifici hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Articolo 11 – Trattamento dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di Torino ha adottato con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima,

mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

Le Parti si impegnano a adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il titolare del trattamento dei dati personali per IED è IED Istituto Europeo di Design S.p.A. con sede in Milano, via Bezzecca n. 5 in persona del suo legale rappresentante. Il responsabile della protezione dei dati è Ecoconsult s.r.l., via Goldoni 1 – Milano, contattabile al seguente indirizzo email: dpo@ied.it

Il titolare del trattamento dei dati per VisitPiemonte è l'Ente stesso, in persona del suo legale rappresentante. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: segreteria.direzione@visitpiemonte-dmo.org. Il Responsabile della protezione dei dati personali– DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: privacydmo@visitpiemonte-dmo.org

Articolo 11 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa rinvio a quanto disciplinato nell'accordo quadro di cui in premessa e alle disposizioni vigenti del codice civile.

Articolo 12 – Registrazione e spese

Il presente accordo è registrato in caso d'uso e a tasa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Articolo 13 - Informazioni riservate

- Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli obblighi contrattuali potrà comportare l'accesso a informazioni riservate dell'altra parte.
- Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare a terzi tutte le informazioni riservate che dovessero esserle comunicate dall'altra, nonché il materiale riservato consegnato per lo sviluppo del Progetto.

Saranno considerate riservate soltanto le informazioni chiaramente identificate come tali. Non saranno comunque considerate riservate le informazioni:

- Che siano di pubblico dominio o diventino tali non a seguito di azioni o omissioni delle parti;
 - Che siano state legittimamente comunicate da una terza parte senza obbligo di riservatezza;
 - Che siano sviluppate indipendentemente dall'altra parte;
 - Che siano rese pubbliche per legge.
- Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione dell'Accordo e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Articolo 14 - Principi etico comportamentali e D. lgs. 231/2001

- Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.
- Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, ciascuna Parte, in proprio ed ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dichiara di aver impartito ed attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione,

anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata dell'Accordo.

- VisitPiemonte, in proprio ed ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dichiara inoltre di essere a conoscenza del contenuto del Modello Organizzativo– Parte Generale e del Codice Etico di IED, disponibili anche sul sito internet www.ied.it.
- Le Parti concordano che l'inosservanza anche parziale, da parte dell'una o dell'altra, delle prescrizioni riportate nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e nelle fattispecie da esso richiamate, e/o delle prescrizioni riportate nel Codice Etico di IED, può ragionevolmente determinare conseguenze negative per l'altra Parte e, di conseguenza, costituire grave inadempimento al presente Accordo. In tal caso la Parte non inadempiente avrà facoltà di risolvere immediatamente l'Accordo con tutte le conseguenze di legge.

Articolo 15 - Legge applicabile e Foro competente

- Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana.
- Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione all'Accordo, ivi incluse quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Torino, 04 marzo 2021

PER IED Istituto Europeo di Design S.p.A.
Il Direttore IED Italia e Procuratore Emanuele Soldini

Per La società DMO Piemonte Marketing s.c.r.l.
Il Legale rappresentante Avv. Mariagrazia Pellerino